CAMERA DEI DEPUTATI N. 4386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, BALDI, BELLOTTI, ELKAN, GASPARI, ORSINI, DEL DUCA, DAL MASO, BOFFARDI INES, ZOPPI, MIROGLIO, MIOTTI CARLI AMALIA, SOBRERO, SISTO, BORTOLANI, ALLOCCA, MATTEINI, BOTTA, STELLA, SIMONACCI, CAIAZZA, de MEO, MONTI MAURIZIO, MOLE', BELUSSI ERNESTA, MAGGIONI, OLIVI, LURASCHI, PREARO, SCHIAVON, PERRONE, DE MARIA, MASSI, CAROLI, D'AREZZO, PICA

Presentata il 18 marzo 1976

Princìpi fondamentali in materia di formazione professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale, avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, le Regioni stesse si sono trovate ad operare in un clima di notevole incertezza attenendosi per lo più alla prassi a suo tempo stabilita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale senza poter prendere i provvedimenti necessari a dare impulso ed ammodernare il sistema formativo, per mancanza dei « princìpi fondamentali » sanciti da apposita legge dello Stato, così come previsto dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nella individuazione dei predetti princìpi fondamentali i proponenti la presente proposta di legge si sono costantemente ispirati al criterio di consentire da un lato, alle Regioni l'esercizio più ampio possibile della potestà legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione e di eliminare, dall'altro, le fonti di quel temuto contrasto di interessi tra Stato e Regioni o tra Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione; fonti che sono state individuate sia nella possibilità che le Regioni potessero interpretare in modi difformi le finalità ed i compiti della formazione professionale ed attuare attività formative di interesse nazionale o pluriregionale adottando contenuti e livelli estremamente diversi tra loro, sia nella definizione della disciplina dell'attribuzione delle qualifiche ai fini del collocamento, compito che compete allo Stato in virtù dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, ma che

questi non può essere chiamato ad esercitare interferendo nella sfera di autonomia propria delle Regioni.

Un secondo criterio ispiratore della presente proposta di legge è quello di stimolare la crescita del nostro sistema formativo in armonia con i princìpi stabiliti dalla CEE per una politica comune della formazione professionale e con le indicazioni fornite dalle Raccomandazioni dell'OIL e dell'UNESCO, tutte riconosciute e sottoscritte dall'Italia (articolo 1).

In proposito è non inutile avvertire che, essendo in tutti i paesi la formazione professionale strettamente condizionata da identici aspetti tecnici e tecnologici propri delle varie attività di lavoro qualificato, ne viene che, pur nelle diverse soluzioni organizzative e didattiche possibili, il problema della armonizzazione sul piano internazionale diventa per noi un imperativo categorico, in quanto ci consente di adeguarci ai livelli formativi medi che caratterizzano i paesi più avanzati di noi in questo campo. Adeguamento tanto più necessario in quanto la formazione professionale è il mezzo fondamentale non solo per facilitare la libera circolazione della manodopera sia sul piano comunitario che su quello nazionale, ma anche per trasferire nel prodotto (beni e servizi) quote sempre più elevate di valore aggiunto sotto forma di lavoro qualificato che diventa in tal modo preziosa materia prima da esportazione.

* * *

I princìpi fondamentali ai quali dovrà ispirarsi la futura attività regionale di formazione professionale possono così sintetizzarsi:

Nuova concezione della formazione professionale.

All'articolo 2 si postula la creazione di un sistema di formazione permanente volto a garantire l'acquisizione, il mantenimento ed il perfezionamento delle capacità professionali lungo tutta la vita del lavoratore (articolo 2, secondo comma); tale sistema funge, in un primo momento, da tramite tra la scuola e il lavoro ed assicura la possibilità di integrare successivamenute le conoscenze professionali già acquisite, sia rimanendo nel sistema formativo strettamente professionale (articolo 4) sia rientrando nel ciclo scolastico, a determinate condizioni che dovranno essere stabilite di comune accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e quello del lavoro e della previdenza sociale, fermo restando che tale rientro non possa, di fatto, dare origine ad un canale formativo concorrenziale, per tempi di percorrenza o per contenuti, a quello scolastico (articolo 9).

Il rientro è previsto non solo a favore di quanti abbiano conseguito un certificato di qualifica al termine di regolari corsi professionali, ma anche per coloro che, pur non essendo in possesso di tale certificato, siano in grado di dimostrare di avere acquisita la idoneità necessaria, per un giusto riconoscimento del valore formativo e culturale del lavoro.

Mentre compete alle Regioni l'organizzazione di cicli formativi specificamente rivolti a favorire tale rientro (articolo 9), è demandato ad apposita commissione regionale (articoli 21 e 22) di definire le modalità di applicazione della normativa, da elaborarsi d'intesa tra i Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione, che dovrà disciplinare tale rientro; la delega alle Regioni concerne soprattutto la valutazione della idoneità dei non portatori di certificati di qualifica, norma giustificata dalla esistenza di una moltitudine di situazioni non facilmente riconducibili ad unità sul piano nazionale.

Un complesso di norme, che verranno man mano ricordate nella illustrazione dei vari « princìpi » ai quali dovrà ispirarsi la futura azione delle regioni in questo settore, evidenzieranno con palese chiarezza che il futuro sistema formativo dovrà possedere, in modo spiccato, le caratteristiche della flessibilità di intervento (per contenuti, orari, modalità, ecc.), di rapidità di adattamento a situazioni nuove (operare per progetti), della ricerca continua di una più alta efficienza e funzionalità.

Importa qui sottolineare come tale impostazione comporti la radicale trasformazione dell'attuale sistema formativo con l'abbandono di ogni residua attività ispirata a criteri meramente assistenzali e/o di ricupero culturale di base, per conferirgli dignità di mezzo pienamente valido a garantire la crescita culturale, professionale, sociale ed economica dei lavoratori.

Collegamento del momento formativo con quello dell'orientamento professionale: in questo campo le regioni hanno potestà legislativa (articolo 1) e possono assumere iniziative autonome (articolo 8 terzultimo

comma), ma viene loro suggerito di prendere accordi con i provveditorati agli studi, quando l'azione di orientamento sia rivolta agli alunni delle scuole e ciò ai fini del coordinamento con le competenze specifiche dei consigli distrettuali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il motivo della prevista partecipazione degli uffici del lavoro a tale azione è ovviamente dovuto alla loro conoscenza del mondo del lavoro e delle prospettive di impiego.

Sulla importanza di tale collegamento non si ritiene di dover spendere altre parole se non per ricordare che il Consiglio d'Europa ha recentemente evidenziato come una delle cause non ultime della disoccupazione giovanile risieda in un mancato orientamento scolastico e professionale e nel suo poco efficiente collegamento con le attività formative (vedere pubblicazione « Le chômage des jeunes et ses aspects sociaux » 1972).

Incentivazione alla partecipazione ad azioni formative.

Gli incentivi previsti dall'articolo 12 sono di natura economica (gratuità dei corsi, corresponsione di particolari indennità, organizzazione di specifici servizi quali mensa, trasporto, ecc.) e di natura giuridica come la equiparazione dei corsi di formazione professionale a quelli scolastici ai fini del rinvio del servizio militare e l'estensione agli allievi di corsi di formazione professionale dei benefici di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) che prevede la corresponsione di permessi per esami, la esclusione da turni di lavoro incompatibili con la frequenza ai corsi e la esenzione dal lavoro straordinario e festivo.

Va rilevato che azione incentivante fortissima eserciterà senza dubbio la possibilità di rientro nel ciclo scolastico prevista dall'articolo 9, della quale, per la sua carica innovativa, si tratterà in separata sede.

Stretta aderenza del sistema formativo alle esigenze espresse dal mondo del lavoro, sia del settore pubblico che di quello privato; aderenza da ottenere modificando anzitutto l'attuale sistema di redazione del cosiddetto « Piano dei corsi » oggi fondato essenzialmente sulle richieste avanzate dai singoli centri, in favore del principio della finalizzazione dei corsi a precise indicazioni derivanti dal mondo del lavoro, principio da attuare in termini di programmazione regionale (articolo 3).

Alla stessa finalità rispondono la norma dell'articolo 2, primo comma, che prevede, oltre allo svolgimento di attività formative organizzate in cicli, quindi con caratteristiche pressoché costanti nel tempo (ad esempio i corsi per giovani) anche interventi sotto forma di « progetti » volti a risolvere situazioni specifiche richiedenti interventi *ad hoc;* quella sulla flessibilità del calendario e dell'orario di attività dei centri (articolo 6), quella che attribuisce alle regioni la facoltà di dettare norme per la distribuzione territoriale dei centri (articolo 5, terzo comma) e quella infine che elenca la casistica, che palesemente lascia alle regioni ampia libertà di decisione sui cicli formativi e su tipi di corso possibili (articolo 4), che vanno in ogni caso organizzati in funzione dei livelli culturali di partenza o della precedente esperienza culturale dei partecipanti che, unitamente al tempo necessario per l'apprendimento (articolo 7), saranno i soli parametri cui fare riferimento per determinare la durata dei corsi.

La norma ha lo scopo di impedire il verificarsi di abusi, come l'organizzazione di corsi così detti di qualifica di durata ridicolmente ridotta rispetto agli obiettivi di formazione e di impedire lo scandalo dei corsi di insegnamento complementare di apprendistato la cui durata è fissata in ragione del titolo di studio e dell'età di inizio dell'apprendistato, criteri esclusivamente sindacali che non tengono in conto alcuno le esigenze dell'insegnamento teorico che pure è una delle caratteristiche salienti dell'apprendistato.

Tra i corsi di nuova concezione previsti dalla legge meritano una speciale menzione:

i corsi di prima formazione, concepiti come mezzo per dare al ragazzo, proveniente dalla scuola media, « conoscenze generali tecnologiche ed organizzative per grandi settori di attività affini », livello di preparazione del quale si sente la carenza per quelle attività nelle quali capacità qualificate si acquisiscono soprattutto con esperienza nel posto di lavoro. Questo tipo di preparazione faciliterebbe l'ambientamento dei giovani ed un loro più proficuo inserimento.

È da rilevare che tali corsi, di breve durata, vanno visti come la parte iniziale, generica, dei normali corsi di qualificazione.

È innovativa la previsione di corsi per diplomati (vedere principio della qualificazione della spesa) e di quelli propedeutici od integrativi dei corsi professionali ai fini dell'acquisizione della licenza di terza media. Con particolare riguardo a questi ultimi non occorre spendere molte parole per dimostrare la illogicità dell'attuale sistema che, di fatto, nega valore culturale e formativo ai corsi professionali (ove pur si impartiscono insegnamenti a livello superiore a quello della media come avviene per matematica, disegno, tecnologie varie, elettrotecnica ecc.) con il non riconoscerli nemmeno parzialmente validi al fine suddetto.

Particolare rilievo assume, in ordine alla rispondenza della formazione professionale alle esigenze della programmazione, la Commissione consultiva regionale, di cui agli articoli 19 e 20, il cui compito fondamentale consiste nel raccogliere i dati utili per l'impostazione delle attività di formazione e per valutarne la rispondenza qualitativa e quantitativa.

Ovvio lo scopo della norma innovativa (articolo 20) che fa obbligo di fornire notizie sulla loro attività anche agli enti ed organizzazioni non finanziati né controllati dalle regioni: porre queste ultime nella condizione di stendere i piani di formazione con piena conoscenza della situazione nell'intera area di loro competenza.

Collaborazione tra le parti sociali.

Premesso che tale collaborazione non solo è caldamente raccomandata dagli studiosi ed esperti della materia nonché dai vari organi internazionali specializzati (CEE, UNESCO, OIL), ma che da anni è istituzionalizzata ai vari livelli in tutti i paesi europei, con la sola eccezione dell'Italia, per la quale si offre finalmente l'occasione per colmare tale lacuna, si sottolinea che essa non può limitarsi gli aspetti generali politici e della programmazione, ma estendersi al momento della definizione dei contenuti e dei livelli finali, nonché della gestione: non sembra necessario dimostrare, in quanto ovvio, che datori di lavoro e sindacati sono portatori di istanze e di esperienze particolarmente preziose sui piani: culturale, tecnico, organizzativo e didattico, che sarebbe colpevole non valorizzare, anche per il loro contributo a quella qualificazione della spesa di cui si farà menzione più avanti.

All'attuazione del suddetto principio rispondono gli articoli 16 e 17 relativi alla composizione ed ai compiti assegnati alla Commissione consultiva nazionale per la formazione professionale, l'articolo 18, la cui importanza ai fini della razionalizzazione del sistema è opportuno segnalare, in quanto dà vita ufficiale ad un comitato tecnico incaricato di tradurre le istanze formative di interesse nazionale in contenuti e livelli finali (comitato che in veste informale ha già operato concretamente e validamente nel recente passato), gli articoli 19 e 20 relativi alla Commissione consultiva regionale di cui detto al punto precedente, alla quale è previsto partecipino rappresentanti degli enti locali e dell'ufficio del lavoro e la cui composizione definitiva sarà stabilita dalle regioni ed infine l'articolo 11 concernente forme di partecipazione, da definirsi in sede regionale, da parte degli insegnanti, degli allievi e di altri gruppi sociali interessati.

Una particolare forma di collaborazione tra datori di lavoro e sindacati è prevista dal secondo comma del predetto articolo 11, nel caso di corsi svolti in sede aziendale, norma giustificata dall'immediato collegamento che in tal caso esiste, tra i momenti formativo e sindacale.

Pluralità delle iniziative.

È noto che il principio pluralistico, pacificamente accettato sin dal sorgere delle prime attività formative facenti capo al Ministero del lavoro, è messo in forse dai sostenitori della pubblicizzazione totale del settore, che vedono nel pluralismo l'origine di inconvenienti quali il clientelismo ed una certa irrazionalità nello sviluppo del sistema formativo.

Individuato nella programmazione il mezzo valido per eliminare i citati inconvenienti, non pare dubbio che il pluralismo consenta la più ampia sperimentazione organizzativa e tecnico-didattica secondo formule originali e nuove, specie quando sono previste norme indirizzate a stimolare il sistema ad un continuo progresso qualitativo, norme che verranno opportunamente illustrate alla voce « qualificazione della spesa ».

L'articolo 5, pur affermando il principio della pluralità delle iniziative, pone un pri-

mo limite al loro proliferare stabilendo che le attività formative siano svolte, salvo eccezioni, in appositi centri regionali o facenti capo ad enti ed organizzazioni preferibilmente a carattere nazionale o regionale, aventi per finalità quella della formazione professionale senza scopo di lucro oppure costituiti da aziende singole o consorziate; si tratta in quest'ultimo caso di centri di formazione professionale aziendali e interaziendali. Un secondo limite al pluralismo deriva dalla definizione di Centro di formazione professionale, le cui caratteristiche risultano dal combinato disposto dagli articoli 5, secondo comma e 7 della presente proposta di legge; un terzo limite infine viene dalla potestà delle regioni ad emanare norme relative alla distribuzione territoriale dei centri.

In relazione a quest'ultima disposizione è previsto l'utilizzo, in attesa della riforma della scuola media superiore, degli impianti e delle attrezzature degli istituti professionali ai fini di attività formative di interesse regionale, previo naturalmente accordo con i provveditorati agli studi; sarebbe infatti inutilmente dispendioso provvedere all'impianto di nuovi centri nella eventualità che la riforma della scuola sancisca la soppressione degli attuali istituti professionali di Stato.

Qualificazione della spesa e stimolo del sistema ad una più alta resa qualitativa.

Il principio della qualificazione della spesa, di importanza fondamentale, connesso con l'imperiosa esigenza imposta dalla nostra situazione economica di ridurre la spesa pubblica senza contemporaneamente peggiorare i servizi alimentati dalla stessa, nel particolare settore della formazione professionale può essere attuato stimolando il sistema formativo ad una più alta resa in termini qualitativi ed eliminando quelle differenze di efficienza esistenti tra le varie iniziative, che le colloca in una scala di valori estremamente ampia e non più ammissibile.

Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono numerose norme e precisamente:

l'articolo 3, al primo comma, che ricorda l'impegno derivante dall'ottavo principio della politica comune per la formazione professionale nell'ambito della CEE, ai fini dell'armonizzazione dei livelli finali; il secondo comma dello stesso articolo potrebbe, a prima vista, far sorgere qualche dubbio sulla opportunità della sua collocazione in una legge destinata a definire dei principi fondamentali; qualora si ponga però mente all'enorme disordine organizzativo, ai ritardi nell'inizio delle attività formative annuali con la conseguente impossibilità di svolgere regolarmente l'attività didattica, causati dall'ormai cronico ritardo, con il quale molte regioni approvano i piani di formazione (talvolta con 3-4 mesi di ritardo, rispetto all'inizio dei corsi) appare del tutto evidente l'opportunità di tale disposizione che, operando su un aspetto meramente organizzativo, ha, per i suoi effetti a catena, importanza non secondaria agli effetti della qualificazione della spesa;

l'articolo 4, primo comma, che prevede corsi di specializzazione per i possessori di diploma di maturità, norma di chiaro sapore innovativo da valutare in rapporto alla indifferibile esigenza di programmazione anche in questo campo.

È infatti noto che l'enorme numero di diplomati da tempo in cerca di prima occupazione, deriva in gran parte dal disordinato sviluppo numerico delle scuole medie superiori che, malgrado le ormai comprovate difficoltà di occupazione, vanno tuttora sorgendo sotto la spinta di interessi particolari, nonché dal contemporaneo abbassamento qualitativo dell'insegnamento per cui anche a questo livello si rende ormai indispensabile l'avvio di iniziative tendenti a dare a giovani diplomati capacità professionali specifiche idonee ad acconsentire un più facile ingresso nell'attività di lavoro;

ancora l'articolo 4 là dove consente la istituzione di corsi culturali integrativi di quelli professionali, al fine di consentire la contemporanea acquisizione del certificato di qualifica e della licenza di scuola dell'obbligo per quanti non fossero ancora in possesso di quest'ultima.

Gli articoli 7, 8, 10, 13, 14, 15 e 18 sono diretti in modo specifico a garantire la qualificazione della spesa attraverso la crescita qualitativa del sistema formativo.

L'articolo 7, che per i corsi a diffusione nazionale o pluriregionale, al termine dei quali si consegue un certificato di qualificazione, prevede debba essere garantito il raggiungimento di contenuti minimi finali, demandando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di fissare tali contenuti minimi nonché le altre condizioni (durata, attrezzature, preparazione del personale docente), ritenute necessarie per garantire

detti minimi; competenze che vengono devolute alle regioni per quei cicli formativi o corsi di interesse strettamente regionale, come nel caso delle attività di artigianato artistico o di altre attività caratteristiche delle singole regioni.

A questo punto è importante sottolineare con la maggior enfasi possibile che la garanzia del raggiungimento dei livelli minimi finali, al di sotto dei quali le azioni formative non possono andare, gioca soprattutto a favore dei partecipanti alle iniziative di formazione; è infatti incontestabile che l'acquisizione di una valida capacità professionale si traduce in un incremento inalienabile del patrimonio culturale ed operativo del lavoratore, che potrà in qualunque momento valorizzarlo nel modo che riterrà più opportuno anche perché una sicura competenza professionale consente concretamente gradi di libertà personale maggiori rispetto a coloro che tale competenza non hanno.

In questa azione di stimolo e di ricerca per una maggore efficienza del sistema formativo, le regioni sono chiamate a svolgere un compito di primo piano, difficile ed impegnativo, ma sicuramente meritorio.

Oltre a partecipare con propri esperti (articolo 18) alla definizione dei contenuti, dei livelli e delle condizioni minime di cui all'articolo 7 ed ad avere piena competenza per i curriculi formativi di interesse locale, le regioni sono chiamate ad operare in prima, ed unica, persona, ai fini (articolo 8):

della selezione delle iniziative più valide in termini di rispondenza ai predetti requisiti minimi;

del controllo dell'attività svolta;

della eliminazione delle disparità di efficienza tra i centri.

Quest'ultimo compito merita una più puntuale spiegazione.

Il controllo sino ad oggi esercitato sull'operato degli enti gestori dei corsi è stato, ed è, salvo eccezioni, di natura prevalentemente contabile-amministrativa, essendo quello tecnico ridotto al minimo; per di più tale controllo è sempre stato esercitato sotto l'aspetto ispettivo-fiscale, volto a scoprire e sanzionare le eventuali irregolarità o manchevolezze.

L'articolo 8 introduce un principio completamente nuovo: quello del servizio di consulenza tecnico-didattica avente lo scopo principale di fornire ai centri quella messe di informazioni e di suggerimenti idonei a migliorare le prestazioni.

Nella organizzazione di tale servizio alle regioni è lasciata la più ampia discrezionalità in tema di organici, di modalità, di assegnazione di altri compiti oltre a quelli previsti dal già citato articolo 8.

È chiaro che con tale discrezionalità, la legge offre alle regioni la possibilità di privilegiare il momento della consulenza rispetto a quello ispettivo-repressivo (che continua tuttavia ad essere presente), ponendosi come primo obiettivo quello di offrire un concreto aiuto in termini di esperienza organizzativa, tecnica e didattica ai centri che desiderino migliorarsi sotto tali aspetti, limitando le sanzioni ai casi di accertata illegalità o di indifferenza allo stimolo del miglioramento.

Una ulteriore possibilità di controllo e di stimolo deriva alle regioni dal meccanismo previsto per la erogazione dei contributi (articolo 10) le cui modalità sono fissate dalle regioni, nel rispetto di tre vincoli posti dalla presente legge: primo, accertare preventivamente la idoneità e rispondenza dei centri ai requisiti di cui all'articolo 7 della presente proposta di legge, secondo, stabilire i casi di riduzione o soppressione del contributo in caso di inosservanza delle norme, terzo, condizionare il contributo alla circostanza che negli stessi locali in cui si svolgono corsi finanziati dalla regione, non se ne tengano altri a pagamento, norma chiaramente intesa ad impedire il ripetersi di inconvenienti rilevati in passato.

La regione è altresì tenuta a fissare le modalità e la misura delle erogazioni destinate al potenziamento dei centri, disposizione evidentemente in armonia con quella dell'articolo 8, già illustrato, relativa all'attività di consulenza tecnico-didattica per il miglioramento qualitativo delle prestazioni dei centri.

L'articolo 10 prevede una deroga al principio secondo il quale destinatari del finanziamento sono i centri; infatti, qualora esistano valide ragioni tecniche è previsto che possano essere finanziate azioni formative, svolte in sede aziendale, cioè nei reparti stessi di lavorazione, purché dirette ad incrementare o mantenere livelli di occupazione ed ad adeguare le capacità dei lavoratori alla innovazione tecnologica od a favorirne la promozione.

Si vuole qui fare riferimento alle azioni formative non attuabili nei centri per

l'impossibilità di riprodurre le condizioni tecniche che ne sono il presupposto: ad esempio corsi per manutentori di treni di laminazione, per conduttori di grossi impianti chimici, ecc.

Riconoscimenti differenziati dei corsi e valore delle relative certificazioni.

Il principio dei riconoscimenti differenziati dei corsi e del relativo diverso valore giuridico delle relative certificazioni non vuole introdurre princìpi discriminatori, ma semplicemente prendere atto di situazioni differenti ed anche sanare palesi ingiustizie tuttora perpetrate attraverso capziose interpretazioni delle norme in vigore.

Dispone anzitutto l'articolo 10, ultimo comma, che il riconoscimento di idoneità di un centro, ai sensi dell'articolo 7, può essere concesso indipendentemente dalla erogazione del contributo, purché il centro si assoggetti a tutti i controlli previsti per i corsi finanziati. Come accennato sopra, la norma ha il preciso scopo di sanare una palese ingiustizia che la prassi in vigore è venuta creando a danno dei partecipanti ai corsi di formazione professionale dividendoli in due categorie:

la prima, privilegiata, che, per aver frequentato un corso finanziato dall'ente pubblico, ha diritto al certificato di qualifica;

la seconda che non ha diritto a tale certificato pur avendo seguito un corso identico, talvolta nello stesso centro, per il semplice motivo che il corso cui ha preso parte non è stato finanziato, talvolta per semplice mancanza di fondi.

Secondo la interpretazione data dal Ministero del lavoro all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, l'attestato di qualifica viene infatti rilasciato solo agli allievi che hanno frequentato corsi finanziati dall'ente pubblico.

La norma è chiaramente vessatoria in danno degli allievi e deve essere quindi modificata.

L'articolo 13 sanziona una prassi già adottata in passato in aderenza alle caratteristiche specifiche dei due diversi tipi di curriculi formativi e cioè: rilascio di un vero e proprio attestato di qualifica nel caso di corsi per i quali sia prescritto il raggiungimento dei livelli minimi di cui all'articolo 7, oppure di un attestato di frequenza negli altri casi.

Quest'ultima norma non vuole essere inutilmente discriminatoria, ma è la conseguenza logica della natura stessa di quei corsi non rivolti alla qualficazione, che si articolano con durate e contenuti diversissimi e che, generalmente, servono alla sola semplice conservazione di una capacità professionale che il progresso tecnologico tende a rendere obsoleta.

La determinazione delle modalità da osservare per lo svolgimento delle prove finali di corsi che danno diritto al certificato di qualifica sono lasciate alla competenza delle regioni (articolo 14), fermo il principio della costituzione di un commissione comprendente, in ogni caso, rappresentanti della regione stessa, dell'ufficio del lavoro, dei datori di lavoro e dei sindacati.

Per quanto concerne il rappresentante dell'ufficio del lavoro la sua presenza è largamente giustificata dal fatto che, essendo lo Stato il solo competente al riconoscimento delle qualifiche ai fini del collocamento, un suo rappresentante non può mancare al momento dell'accertamento delle capacità acquisite dai partecipanti ai corsi.

La dichiarazione a firma dell'assessore regionale alla formazione professionale o di un suo delegato, che la legge chiede sia apposta sul certificato di qualifica (articolo 13, secondo comma) ha invece lo scopo di garantire che l'intero ciclo formativo, sino al momento della prova finale, è stato svolto nel rispetto della normativa di cui all'articolo 7.

In tal modo lo Stato, senza interferire nella sfera di autonomia della regione, acquisisce gli elementi di giudizio necessari per il rilascio della attestazione di idoneità prevista dall'articolo 15, terzo comma, per l'avviamento al lavoro nella qualifica indicata dal certificato; l'attestazione di idoneità rende valido il certificato di qualifica su tutto il territorio nazionale – ponendo altresì le premesse per il futuro riconoscimento sul piano internazionale – ed ai fini del rapporto di lavoro dopo un periodo di occupazione, nella stessa qualifica, non inferiore a 6 mesi, periodo ritenuto minimo per superare la fase di ambientamento e per la conoscenza delle mansioni da svolgere.

Le varie indicazioni da apporre sui certificati, diplomi od attestati di cui all'articolo 13 sono indispensabili per l'opportuna conoscenza da parte del datore di lavoro

del curriculo formativo seguito e, quindi, per l'assegnazione a compiti adeguati alla formazione ricevuta.

L'accertamento della idoneità alla qualifica richiesta da parte di coloro che non siano in possesso del certificato di qualifica, avverrà secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; coloro che non saranno in grado di dimostrare la propria idoneità verranno indirizzati ad attività formative adeguate al loro livello culturale e professionale ed alle esigenze dell'occupazione, innescando così un processo di ricupero e di promozione attraverso l'azione formativa.

* * *

Un legge destinata a definire i princìpi fondamentali in materia di formazione professionale, non poteva certo ignorare il problema dell'apprendistato che ancora oggi, dal punto di vista numerico, risulta essere una delle vie di formazione più seguite.

Le carenze dell'attuale legge n. 55 sono così macroscopiche, specie sotto il profilo tecnico-didattico, il quale non si dimentichi, costituisce l'essenza del rapporto di apprendistato, che non si può indugiare oltre a modificarla, cosa che non può essere fatta con la presente proposta di legge sia per la implicazione di varia natura che comporterebbe tale modifica (rapporti di lavoro, contributi assicurativi, ecc.) sia perché essa è principalmente diretta ad indirizzare l'attività delle regioni, alla cui competenza è sottratta la regolamentazione dell'apprendistato proprio per la sua natura di rapporto di lavoro.

La presente proposta di legge non può tuttavia ignorare l'esigenza di coordinamento tra l'attività formativa delegata alle regioni e quella specifica svolta in sede di apprendistato anche al fine di evitare che si consolidino due diversi canali formativi concorrenziali che, pur avendo durate, contenuti e modalità estremamente diversi tra loro, portino ad un identico risultato: la qualificazione. Soprattutto non può essere ulteriormente tollerato che l'apprendistato – il quale in altri paesi si pone come modello di formazione professionale valido ed efficiente – continui, con le attuali caratteristiche, a far parte del rinnovato sistema di formazione professionale.

Come è noto, da più parti e da tempo sono stati avanzati dubbi e perplessità circa la convenienza di mantenere in vita tale canale formativo: a questo proposito, al di là delle dispute ideologiche, è da rilevare che per taluni settori produttivi quali ad esempio l'artigianato, specie quello artistico e quelle attività per le quali è necessario un lungo periodo di pratica per l'acquisizione di capacità esecutive ad alto livello, la formazione tramite l'artigianato è insostituibile; infatti sia per la particolare natura degli insegnamenti da impartire, sia per la polverizzazione delle aziende, localizzate talvolta molto lontane le une dalle altre, sia per il piccolo numero di apprendisti interessati, è materialmente impossibile appoggiarsi a centri di formazione professionale di tipo tradizionale. Lo stesso dicasi per le zone ad insediamento industriale, costituite prevalentemente da piccole e medie aziende, con attività molto qualificate e differenziate.

Perciò l'articolo 23 prevede che il Governo entro un anno dalla approvazione della presente proposta di legge, provveda ad una nuova regolamentazione dell'apprendistato in armonia con i princìpi generali dettati dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La potestà legislativa in materia di formazione professionale e del relativo orientamento è esercitata dalle Regioni nei limiti delle norme costituzionali, in conformità dei princìpi di cui alla presente legge ed in armonia con quelli stabiliti dalla CEE per una politica comune della formazione professionale, dall'UNESCO e dall'OIL.

ART. 2.

La formazione professionale ha lo scopo di dare una preparazione specifica a tutti coloro che si apprestano ad esercitare una qualsiasi attività di lavoro e di adeguare alle nuove esigenze le capacità già acquisite nel corso della vita professionale dei lavoratori.

Essa si articola in:

cicli formativi i quali, ogni qualvolta sia possibile, debbono essere tra loro coordinati in modo da costituire un sistema di formazione professionale continuo (o permanente) tale da attuare il diritto dei lavoratori a proseguire la loro preparazione sino al massimo delle loro capacità;

progetti speciali rispondenti ad esigenze specifiche con particolare riferimento a quanto disposto dalle leggi 8 agosto 1972, n. 464, articolo 8, e 20 maggio 1975, n. 164, articolo 17.

ART. 3.

Le attività di formazione professionale debbono essere coerenti con gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, in modo da costituire valido elemento della politica attiva della occupazione e sono definite dalle Regioni tenuto conto delle esigenze qualitative e quantitative espresse dal mondo del lavoro e della necessità della armonizzazione dei livelli finali sul piano sia nazionale sia comunitario.

La Regione stabilisce norme e procedure per la elaborazione dei piani di formazione e cura che il medesimo sia definito con un congruo anticipo sulla data di inizio delle attività formative in esso comprese.

ART. 4.

I cicli formativi di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono organizzati in funzione dei livelli culturali di partenza o della precedente esperienza professionale; in particolare, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione di cui al precedente articolo 3, si potranno avere:

per i licenziati dalla scuola dell'obbligo:

a) corsi di prima formazione, aventi lo scopo di impartire, a quanti non abbiano ancora ricevuto alcuna formazione professionale o non abbiano specifica esperienza di lavoro, conoscenze generali tecnologiche ed organizzative proprie di grandi settori di attività affini; quanti li avranno compiuti con esito favorevole potranno passare ai cicli di qualificazione od optare per attività di lavoro non qualificato;

b) corsi di qualificazione, per il conseguimento del certificato di cui all'articolo 13;

c) corsi di aggiornamento, riqualificazione, perfezionamento, ecc.;

per i possessori di un diploma di maturità:

d) corsi di specializzazione, da attuarsi, ove possibile, presso scuole medie superiori, adeguatamente attrezzate, previa intesa con i provveditori agli studi, anche per quanto concernte l'impiego di personale insegnante delle medesime;

per quanti non avessero adempiuto all'obbligo scolastico:

e) corsi di ricupero scolastico propedeutici ai cicli professionali; oppure

f) corsi professionali con integrazioni culturali, da attuare con prolungamento d'orario o di durata, che consentano ai partecipanti di sostenere, presso scuole di Stato, gli esami per il conseguimento della licenza di fine dell'obbligo scolastico.

I corsi di cui alle lettere *e*) ed *f*) dovranno essere attuati d'intesa con i provveditorati agli studi ed impiegando personale docente della scuola da nominarsi dai provveditorati stessi secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

Le attività di formazione professionale di cui agli articoli 2 e 4 precedenti, possono essere attuate mediante formule orga-

nizzative e didattiche diverse e, salvo eccezioni, sono svolte in appositi centri di formazione professionale delle Regioni, o facenti capo ad enti ed organizzazioni, preferibilmente a carattere nazionale o regionale, aventi per finalità la formazione professionale senza scopo di lucro, nonché ad aziende singole e consorziate.

Per centro di formazione professionale si intende una organizzazione permanente che disponga di locali idonei, nonché di attrezzature, servizio tecnico-didattico e personale insegnante rispondente ai requisiti minimi di cui all'articolo 7 della presente legge.

Le Regioni fissano le norme che presiedono alla distribuzione territoriale dei centri ed alla loro organizzazione tenendo presenti le esigenze di garantire interventi formativi atti a rispondere con prontezza alle esigenze emergenti dal mondo del lavoro.

In attesa della riforma della scuola media superiore che dovrà, tra l'altro, definire la sorte degli istituti professionali di Stato, le Regioni possono prendere accordi con i provveditorati agli studi per l'utilizzazione, ai fini dei corsi professionali regionali, degli impianti e delle attrezzature dei predetti istituti.

ART. 6.

L'orario ed il calendario dei cicli formativi saranno determinati in modo da consentire gli interventi di cui all'articolo precedente, penultimo comma, e da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati.

ART. 7.

Nel caso di corsi diretti alla acquisizione di specifiche attività lavorative ed al termine dei quali è previsto il rilascio del certificato di cui all'articolo 13, deve essere garantito il raggiungimento di un livello minimo finale di conoscenze tecniche e di capacità esecutive tali da consentire il conseguimento di qualifiche professionali sostanzialmente simili e parimenti valide sia sul piano nazionale sia su quello comunitario.

I livelli minimi finali di cui al comma precedente, i contenuti minimi degli *iter* formativi, la durata minima in ore, la quantità e il tipo di attrezzature necessarie saranno fissati, per i cicli formativi di inte-

resse nazionale o interregionale, con legge di Stato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su parere della Commissione nazionale per la formazione professionale e sentito l'apposito comitato tecnico di cui al successivo articolo.

A cura del predetto ministero e con le stesse modalità di cui al comma precedente verranno altresì determinati i requisiti minimi culturali e professionali richiesti per lo svolgimento delle attività di insegnamento nei corsi di formazione professionale nonché i criteri e le modalità che dovranno regolare la partecipazione degli insegnanti alle attività di aggiornamento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

La durata minima di cui al comma precedente, anche per l'apprendistato, verrà stabilita esclusivamente in funzione del tempo necessario per l'apprendimento e dei livelli iniziali dei partecipanti.

Nel caso di cicli formativi o di corsi di interesse esclusivo di singole Regioni, i compiti di cui al secondo comma sono di competenza delle medesime; è però necessaria la convalida da parte del Ministero del lavoro ai fini della attribuzione del certificato di qualifica di cui all'articolo 13.

ART. 8.

Al fine di garantire che le attività di formazione di cui al precedente articolo 5 corrispondano ai princìpi di cui alla presente legge, alle direttive emanate dalle Regioni ed alle esigenze che hanno dato origine alla istituzione dei vari cicli formativi, le Regioni stesse istituiscono un servizio tecnico-didattico al quale, tra gli altri, saranno attribuiti i compiti di:

accertare preventivamente alla assegnazione di attività formative ed al relativo finanziamento, che i centri di formazione professionale rispondano ai requisiti minimi di cui agli articoli 5, secondo comma, e 7, secondo e terzo comma;

controllare che l'attività formativa si svolga nel pieno rispetto della normativa statuale e regionale;

fornire ai centri una consulenza tecnico-didattica-organizzativa per adeguarne le prestazioni alle esigenze formative ed armonizzarne le rispettive attività.

Le Regioni curano altresì che l'azione formativa venga opportunamente integrata

con quella di orientamento professionale, tenendo conto delle raccomandazioni della CEE e dell'OIL in materia.

Accordi possono essere presi tra le Regioni ed i Provveditorati agli studi ai fini della organizzazione in comune di una efficace azione di orientamento professionale nelle scuole.

All'azione di cui sopra deve essere associato l'Ufficio regionale del lavoro.

ART. 9.

Nell'ottica del sistema di formazione permanente di cui all'articolo 2, secondo comma, le Regioni predispongono appositi cicli formativi i quali consentono, secondo le condizioni, le modalità e i requisiti da stabilire di comune accordo tra i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, il reingresso dei lavoratori nel ciclo della scuola media superiore.

Per evitare che tale reingresso consenta, di fatto, percorsi formativi concorrenziali con la scuola media superiore, l'ammissione ai cicli formativi di cui al comma precedente, sarà consentita:

a) a chi è in possesso di un certificato di qualifica rilasciato ai sensi dell'articolo 13 a condizione che, prima o dopo il conseguimento del medesimo, abbia esercitato attività di lavoro nello stesso settore per il quale ha conseguito il certificato per un periodo di tempo di durata minima da stabilirsi di comune accordo dai Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale;

b) a coloro che, pur non avendo conseguito il certificato di cui al punto precedente, per preparazione avuta in altri corsi professionali o culturali, o per l'esperienza acquisita in attività di lavoro, di durata almeno doppia di quella minima prevista dal punto precedente, o in base agli incarichi ricoperti nella vita professionale e con apposite prove, dimostrino di possedere idoneità necessaria.

In entrambi i casi sarà richiesto il possesso della licenza di 3ª media.

ART. 10.

Oltre alle attività formative direttamente gestite, le Regioni possono finanziare quelle assegnate ai centri di cui all'arti-

colo 5, previo accertamento della loro idoneità e rispondenza ai requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della presente legge ed a condizione che negli stessi locali non si svolgano corsi comportanti oneri a carico degli allievi.

In deroga al disposto del comma precedente possono essere finanziate attività formative svolte in sede aziendale a condizione che i relativi corsi non possano, per ragioni tecniche, essere svolti nei centri e purché essi siano diretti all'incremento ed al mantenimento della occupazione o alla promozione di lavoratori già occupati od al loro adeguamento alle esigenze del progresso tecnologico.

Di norma il finanziamento è destinato a sopperire alle spese di gestione, nella misura e secondo i parametri da fissare a cura delle Regioni.

Nel fissare le modalità di erogazione del finanziamento, la Regione ne prevede altresì la riduzione o la soppressione nel caso di accertate gravi irregolarità amministrative o di mancato adeguamento delle attività formative ai livelli fissati.

Le Regioni, in base:

alla qualità e quantità dell'azione formativa precedentemente svolta;

alla necessità ed urgenza di adeguare l'azione formativa alle esigenze risultanti dalla situazione locale; stabiliscono altresì le condizioni e le modalità per l'erogazione, a favore degli organismi ed enti di cui all'articolo 5, di finanziamenti destinati all'adeguamento dei locali destinati alla formazione professionale, nonché all'acquisto, e relativa cessione in comodato, di attrezzature e sussidi didattici di uso durevole.

In ogni caso il finanziamento per l'adeguamento dei locali, non potrà superare la percentuale del costo totale, che viene stabilita dalla Regione.

A tutti i fini di cui alla presente legge, la idoneità di cui al primo comma, viene riconosciuta altresì agli enti, organizzazioni ed aziende ai quali non viene concesso il finanziamento, sempreché adempiano tutte le condizioni previste nel comma stesso e sottostiano a tutti i controlli ed alle normative in atto per le attività formative finanziate. Le attività formative per le quali non vengono richiesti né il riconoscimento di idoneità, né il finanziamento sono libere.

ART. 11.

La Regione può stabilire, oltre a quelle previste dalla presente legge, forme e modalità di partecipazione alla gestione dei centri da parte degli insegnanti, degli allievi e delle parti sociali direttamente interessate.

Per i corsi di cui all'articolo 10 svolti in sede aziendale, la Regione accerta l'esistenza di un accordo fra le aziende e le rappresentanze sindacali aziendali in merito agli aspetti qualificanti dell'azione formativa quali i criteri di scelta dei partecipanti, la definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei livelli finali, i criteri per l'impiego dei lavoratori al termine della formazione.

ART. 12.

La partecipazione alle attività formative di cui agli articoli precedenti è gratuita e la frequenza alle medesime è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini del rinvio del servizio militare.

La Regione, al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla partecipazione a dette attività, potrà prevedere incentivi, forme di assistenza e facilitazioni quali, ad esempio, la mensa, il trasporto da località lontane, ecc.

Particolari indennità giornaliere di frequenza potranno essere corrisposte ai lavoratori adulti disoccupati o temporaneamente sospesi dal lavoro.

Ai lavoratori occupati, apprendisti compresi, che a tempo pieno o parziale, frequentino le attività formative di cui al precedente articolo, si applica l'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 13.

Al termine dei corsi di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge, quanti li abbiano regolarmente frequentati ed abbiano superato le prove finali, ricevono un certificato di qualificazione.

Tali certificati debbono contenere l'indicazione del tipo dei contenuti, della durata in ore, del livello di qualificazione, la valutazione finale, nonché una dichiarazione a firma dell'assessore regionale alla formazione professionale o di persona da lui delegata attestante che il ciclo

formativo è stato svolto nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 7 della presente legge.

Tale attestazione è indispensabile per la convalida della qualificazione ai sensi del successivo articolo 15.

Al termine degli altri corsi viene rilasciato un attestato di regolare frequenza contenente le stesse indicazioni di cui al comma precedente, tranne quella relativa al livello di qualificazione.

Ai fini dei commi primo e quarto del presente articolo per frequenza regolare si intende, nel caso di corsi diurni o comunque frequentati da persone non occupate, la partecipazione ad almeno il 90 per cento delle lezioni ed esercitazioni salvo casi comprovati di grave e prolungata malattia od infortunio.

Per i corsi ad orario parziale, frequentati da lavoratori occupati, potranno essere stabiliti limiti inferiori tenendo anche conto della esperienza specifica dei partecipanti.

ART. 14.

Le Regioni stabiliscono le modalità con le quali dovranno svolgersi le prove finali di cui all'articolo 13, primo comma, alle quali sarà, in ogni caso, presente una commissione da nominarsi dalla Regione e che comprenderà rappresentanti della Regione, dell'Ufficio del lavoro, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni di categoria interessate.

ART. 15.

All'atto della iscrizione nelle liste di collocamento, apposite commissioni, da istituirsi in attuazione dell'articolo 7, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 10, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, verificano, per i lavoratori che non abbiano svolto attività in mansioni proprie alla qualifica alla quale aspirano, il possesso dei requisiti necessari.

Le modalità per tale accertamento saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nello stesso decreto istitutivo delle commissioni di cui al comma precedente.

In caso di accertamento positivo le commissioni rilasciano apposita attestazione che autorizza l'avviamento al lavoro nella qualifica richiesta.

In caso negativo i lavoratori vengono indirizzati ad attività formative adeguate alle esigenze dell'occupazione ed al loro livello culturale e professionale.

I certificati di cui al precedente articolo 13, purché corredati della dichiarazione di cui allo stesso articolo, secondo comma, e muniti della attestazione di cui al terzo comma del presente articolo, sono validi su tutto il territorio nazionale ed ai fini dei rapporti di lavoro dopo un periodo di occupazione, non inferiore ai 6 mesi.

ART. 16.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione nazionale per la formazione professionale, con il compito di:

a) formulare i princìpi ai quali deve attenersi il comitato tecnico di cui all'articolo 18 nell'espletare i compiti affidatigli in attuazione dell'articolo 7 della presente legge ed approvarne le conclusioni;

b) stabilire i criteri per l'impiego dei fondi di cui all'articolo 24 della presente legge, per lo svolgimento delle attività previste negli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, tenute presenti le norme di cui alla legge dell'8 novembre 1973, n. 736;

c) approvare i progetti di formazione professionale da presentare al Fondo sociale europeo, per ottenere il finanziamento;

d) esprimere pareri in ordine alla competenza ad organizzare e gestire i corsi di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, ed al relativo finanziamento;

e) redigere un quadro annuale della domanda di formazione professionale sotto i profili qualitativo e quantitativo e della rispondenza del sistema formativo alle esigenze da allegare alla relazione sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) consulenza su specifici problemi formativi indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle Regioni.

La Commissione nazionale per la formazione professionale, per l'espletamento dei suoi compiti, potrà avvalersi degli uffici del

Ministero del lavoro, che fornirà anche il personale per la segreteria, nonché, specialmente per argomenti specifici di carattere tecnico-didattico, di esperti da scegliere all'esterno.

La commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

ART. 17.

La commissione di cui all'articolo precedente è così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali competente per l'istruzione dell'obbligo, l'altro per la scuola media superiore;

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri seguenti: lavoro, agricoltura, industria, commercio ed artigianato, bilancio e programmazione, tesoro;

da sei rappresentanti delle Regioni;

da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro;

da due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi.

I membri della commissione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

ART. 18.

Per assistere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 7, primo e secondo comma, viene costituito, presso il Ministero stesso, un comitato tecnico-didattico composto da:

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di coordinatore;

due esperti designati dallo stesso Ministero;

tre esperti designati dalle Regioni;

tre esperti designati dalle associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi.

Gli esperti saranno designati di volta in volta in funzione della loro specifica competenza ed in relazione al programma di lavoro del comitato.

ART. 19.

Al fine di assicurare l'armonico sviluppo di un adeguato sistema di formazione professionale regionale, presso ciascuna Regione viene costituita una commissione consultiva per la formazione professionale, la cui composizione sarà determinata in sede regionale e della quale debbono far parte rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, dell'Ufficio regionale del lavoro, delle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori.

La commissione può essere articolata in sottocommissioni provinciali.

Le Regioni determineranno le modalità per la nomina e la durata in carica dei componenti.

ART. 20.

La Commissione di cui all'articolo precedente, oltre ai compiti che le saranno affidati dalla Regione:

è tenuta a fornire alla Regione, con cadenza semestrale, i dati ed ogni notizia utile relativi all'andamento dell'occupazione, alle esigenze formative, sia qualitative che quantitative ed alla rispondenza delle attività di formazione professionale operanti nella Regione, ivi comprese quelle facenti capo ad enti od organizzazioni non controllati dalla Regione stessa; questi ultimi sono tenuti a fornire le notizie richieste;

può anche, di sua iniziativa, avanzare suggerimenti per il miglioramento delle attività formative e della collaborazione fra le parti sociali interessate.

ART. 21.

Apposita commissione regionale di coordinamento tra le attività scolastiche e quelle di formazione professionale definisce le modalità di applicazione della normativa di cui all'articolo 9, in relazione alle situazioni specifiche delle singole regioni, con particolare riferimento alla valutazione della idoneità attraverso l'esame degli elementi di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera *b*).

ART. 22.

La Commissione di cui all'articolo 21, presieduta dal Presidente della Regione o

da un assessore da lui delegato, è composta da:

il sovraintendente scolastico regionale;

il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

due presidi di scuola media superiore designati dai consigli scolastici provinciali;

due docenti designati dai consigli scolastici provinciali;

quattro esperti di formazione professionale designati dalla Regione;

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative;

due rappresentanti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La commissione viene nominata con decreti del Presidente della Regione.

È compatibile la partecipazione alla commissione di cui sopra ed a quella di cui all'articolo 19 della presente legge.

ART. 23.

Entro un anno dalla emanazione della presente legge, il Governo provvederà ad una nuova regolamentazione dell'apprendistato, in armonia con i princìpi fissati negli articoli precedenti.

ART. 24.

Al finanziamento delle attività di formazione professionale si provvede con:

a) il contributo destinato al Fondo per la formazione professionale inscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella misura che verrà annualmente definita dal Ministero stesso.

Il .... per cento dell'ammontare del fondo è riservato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo svolgimento delle attività formative di sua competenza; il restante è assegnato al fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere ripartito tra le Regioni nei modi previsti dalla norma citata;

b) le quote a carico della Cassa integrazione guadagni nella misura del 2 per cento del contributo annuo;

c) i contributi del Fondo sociale europeo; questi ultimi saranno versati alle regioni che hanno presentato progetti ammessi al finanziamento.

ART. 25.

Il Governo è delegato ad emanare nel termine di tre mesi dalla approvazione della presente legge i provvedimenti aventi valore di legge per riordinare il fondo addestramento professionale dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, per adeguarlo a quanto previsto dalla presente legge.